



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 247 DI DATA 19 Marzo 2021

OGGETTO:

Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico sul territorio provinciale. Anno 2021.

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- il Decreto 13 agosto 2020 concernente "Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana" e in particolare:
- l'art. 7 (Movimentazione api) che recita: "1. I servizi fitosanitari regionali al fine della tutela delle aree indenni possono disporre adeguate misure fitosanitarie per la movimentazione di alveari;
- l'art. 8 che prevede: "I Servizi fitosanitari regionali, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono adottare divieti di commercializzazione e messa a dimora di piante specificate, nonché altre misure per il contenimento dell'organismo nocivo nel territorio di loro competenza;
- il D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19 - Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;
- la deliberazione n. 1523 del 13 giugno 2008 avente ad oggetto "Modifiche alla Deliberazione della Giunta provinciale n.397 del 3 marzo 2006 concernente "Misure fitosanitarie per la lotta contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Provincia autonoma di Trento del batterio *Erwinia amylovora*, agente patogeno del colpo di fuoco batterico" - sostituzione allegato.", con la quale al punto 2 del deliberato si prendeva atto che il territorio della Provincia Autonoma di Trento non è più zona protetta nei confronti del batterio *Erwinia amylovora*;
- la legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura), in particolare gli artt. 6 (Cessione di api), Art. 7 (Disciplina del nomadismo) e art. 16 (Vigilanza e sanzioni);
- il Decreto del Presidente della Provincia 8 agosto 2012, n. 14-89/leg Regolamento concernente l'esecuzione della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura), in particolare l'art. 7 (Trasferimento degli alveari o degli apiari a scopo di nomadismo).

Visti inoltre i risultati del monitoraggio 2020 condotto dal Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E.Mach con il quale è stata accertata una importante infestazione di *Erwinia amylovora* nei territori frutticoli della Valsugana individuati nell'allegato 1 alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;

Considerato che:

- il colpo di fuoco batterico è presente nel territorio provinciale;
- *Erwinia amylovora* (*Burrill*) *Winslow et al.* è classificato ai sensi del regolamento (UE) 2019/2072 come organismo nocivo da quarantena rilevante per le Zone protette, e per il restante territorio è classificato come organismo nocivo regolamentato non da quarantena;
- la disseminazione di *Erwinia amylovora* può avvenire anche per mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse piante ospiti;
- esiste il rischio di introduzione di *Erwinia amylovora* in territori indenni dalla malattia, per mezzo di alveari provenienti da aree contaminate;
- l'allegato X punto 3 del medesimo Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette) che specifica le zone protette e le prescrizioni da adottare per lo spostamento in tali zone protette nello specifico di alveari nel periodo dal 15 marzo al 30 giugno;
- è necessario regolamentare pertanto lo spostamento di alveari nel periodo individuato a maggior rischio, compreso tra l'1 aprile e il 30 giugno, da aree contaminate verso aree indenni, allo scopo di salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoides presenti in aree non ancora interessate dalla malattia (zone protette);
- è opportuno che il Servizio Fitosanitario provinciale, annualmente, determini le aree interessate alla regolamentazione del movimento degli alveari e specifichi le caratteristiche delle eventuali misure di quarantena da adottare;
- è opportuno, al fine di prevenire gravi danni per l'economia frutticola provinciale, adottare misure per il contenimento dell'organismo nocivo nel territorio di competenza;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di vietare nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 giugno, fatto salvo quanto disposto nel successivo punto 3), la movimentazione degli alveari dai territori frutticoli individuati nell'allegato 1 alla presente determinazione di cui forma parte integrante, verso:
 - a. i territori frutticoli provinciali non elencati nel predetto allegato 1;
 - b. i territori riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (zone protette) ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, allegato X;
2. di vietare altresì, nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 giugno, su tutto il territorio provinciale l'utilizzo di nuclei o alveari di api a "perdere";
3. di consentire, nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 giugno, lo spostamento degli alveari verso i territori frutticoli individuati al punto 1 lettera a. e b., previa l'adozione di almeno una delle seguenti misure di quarantena:
 - a. prima del loro spostamento gli alveari sono mantenuti chiusi per 48 ore, fino al momento della loro collocazione nella nuova postazione;
 - b. gli alveari sono spostati in un luogo ubicato a un'altitudine superiore a 1000 m s.l.m per 72 ore, distante almeno 3 km in linea d'aria da aree coltivate a melo;

4. di consentire il servizio di impollinazione anche tramite impiego di alveari provenienti da altre Regioni o Province autonome purché il destinatario del servizio, sia esso singolo o associato, verifichi preventivamente l'adozione da parte degli apicoltori interessati delle misure di quarantena previste al precedente punto 3. e ne dia comunicazione al Servizio Agricoltura della Provincia autonoma di Trento tramite invio del modello riportato nell'allegato 2 alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;
5. nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 giugno, gli apicoltori che intendano spostare gli alveari fuori dalle aree individuate nell'allegato 1, devono comunicare al Servizio Agricoltura della Provincia autonoma di Trento l'avvenuta adozione delle misure di quarantena previste al punto 3, prima della movimentazione delle arnie, utilizzando il modello riportato come allegato 2 alla presente determinazione, di cui forma parte integrante;
6. di trasmettere il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale e al Servizio Sanitario Provinciale;
7. di pubblicare integralmente il presente atto sul sito: <http://www.trentinoagricoltura.it/> della Provincia Autonoma di Trento al fine di promuoverne la più ampia diffusione;
8. dare atto che le prescrizioni adottate con la presente determinazione sostituiscono quelle impartite al punto 6. dell'allegato A alla propria Determinazione n. 623 del 21 luglio 2020.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge provinciale 11 marzo 2008 , n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura) in particolare all'art. 16 (Vigilanza e sanzioni), per l'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1 - Elenco dei territori da cui è vietato lo spostamento degli alveari.

002 Allegato 2 - Comunicazione relativa allo spostamento degli alveari.

IL DIRIGENTE
Fabrizio Adriano Dagostin

Allegato 1

Elenco dei territori da cui è vietato lo spostamento degli alveari nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 giugno senza l'adozione di idonee misure di quarantena.

Comuni amministrativi interessati:

ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (limitatamente alla frazione di Bosentino)

CALCERANICA

CALDONAZZO

LEVICO TERME

NOVALEDO

PERGINE VALSUGANA

TENNA

AI SERVIZIO AGRICOLTURA
Provincia autonoma di Trento
Via G. B. Trener, 3
38121 - Trento
serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

OGGETTO: Comunicazione relativa allo spostamento degli alveari (Determinazione n....
dd.....) – ANNO 2021

Con la presente il sottoscritto _____, in qualità di:

- apicoltore, codice BDA _____;
- apicoltore, fornitore del servizio di impollinazione, codice BDA _____;
- responsabile del servizio di impollinazione della ditta/consorzio destinataria/o del servizio:

RAGIONE SOCIALE

Partita IVA

sede

comunica

in ottemperanza alle prescrizioni adottate con determinazione n. _____ dd. _____ del Dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia autonoma di Trento:

- che il servizio di impollinazione avverrà a seguito di spostamento di n. _____ alveari provenienti da (barrare):

- ① fuori provincia;
- ② aree frutticole provinciali individuate nell'allegato I della citata Det. n. ... dd. (Bosentino, Caldonazzo, Calceranica, Levico Terme, Novaledo, Pergine Valsugana);
- ③ altri territori provinciali non compresi nell'allegato I della citata Determinazione;

Data di spostamento: _____

Luogo di partenza): Regione/Prov. _____ Comune: _____

Frazione/località: _____

- che per l'effettuazione del servizio di impollinazione gli alveari che provengono dalle zone ① e ② sono sottoposti alla seguente misura di quarantena (barrare):

gli alveari sono chiusi e spostati in aree situate **ad almeno 1000 m s.l.m per 72 ore**, che distano almeno 3 km in linea d'aria da aree coltivate a melo;

prima del loro spostamento gli alveari sono **mantenuti chiusi per 48 ore**, fino al momento della loro collocazione nella nuova postazione

Data inizio quarantena: _____

Luogo di quarantena: _____

Eventuali ulteriori comunicazioni:

(DATA)

(FIRMA)